

Ministero del lavoro
Decreto 6 febbraio 2018, n. 14

Mario Gallo

Professore a contratto
di Diritto del Lavoro
Scuola Superiore "G. Caboto" - Gaeta

Sinp, al via la nuova grande anagrafe nazionale della sicurezza sul lavoro

Nel complesso mosaico della riforma in materia di salute e di sicurezza sul lavoro varata con il D.Lgs. n. 81/2008, ancora oggi uno dei tasselli fondamentali mancanti è il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP); si tratta, in effetti, della nuova anagrafe della sicurezza prevista dall'art. 8 dello stesso decreto che, a circa dieci anni dalla sua entrata in vigore, non ha trovato ancora concreta attuazione malgrado siano stati compiuti alcuni importanti sforzi per renderla operativa.

Bisogna ricordare, infatti, che con il Decreto dei Ministeri del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183, è stato emanato il Regolamento recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le disposizioni in materia di trattamento dei dati, che per altro occorre sottolineare ha consentito anche l'attuazione di alcuni importanti obblighi da parte dei datori di lavoro, ossia la presentazione per via telematica all'INAIL della comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi e dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologici.

Questo decreto, però, non ha dato lo start al SINP sul piano prettamente operativo in quanto mancava un altro tassello fondamentale che finalmente, dopo quasi due anni di attesa, è arrivato con il Decreto del Ministro del Lavoro 6 febbraio 2018, n. 14, recante disposizioni sulla "Costituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)".

In effetti il ritardo con cui è giunto ai nastri di partenza il provvedimento in questione sembra dovuto ai tempi che sono stati richiesti per completare il quadro delle nomine dei componenti di questa vera e propria commissione da parte delle rispettive am-

Il Ministero del lavoro avvia concretamente il processo di sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) cioè della nuova anagrafe della sicurezza già prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008

ministrazioni; ora, quindi, si passa alla fase successiva, ossia, l'avvio del percorso che porterà concretamente allo sviluppo della struttura funzionale e operativa del SINP e il suo coordinamento all'interno dell'articolato quadro istituzionale.

Finalità e struttura generale del SINP

Per comprendere la portata del Decreto n. 14/2018, occorre sia pure brevemente focalizzare preliminarmente l'attenzione sulle finalità, la struttura generale e gli organi abilitati all'accesso nel SINP; secondo quanto prevede l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, il SINP non sarà altro che una grande banca dati nazionale che consentirà di acquisire ed elaborare sistematicamente informazioni utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, consentendo al tempo stesso di fornire in modo integrato i dati d'indirizzo per il sistema di vigilanza.

Sulla base di tale principio il citato D.M. 183/2016, ha disegnato nei suoi otto articoli e cinque allegati un Sistema informativo unico basato sulla collaborazione tra diverse amministrazioni: il Ministero del Lavoro e delle P.S., il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'INAIL (art.1, c.1, lett. b); diverse sono le funzioni gestionali attribuite a tale strumento che, nell'ottica del D.Lgs. n.81/2008, dovrebbero essere attuate più in chiave preventiva che meramente repressiva anche se, invero, come vedremo il D.M. n. 183/2016 desta alcune perplessità che ci si augura saranno dissipate dal tavolo tecnico.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEL NUOVO SINP (ART. 8 D.LGS. 81/2008)

- › Gestione dei dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
- › Fornitura in modo integrato delle informazioni utili per il sistema di vigilanza
- › Integrazione dei flussi informativi al fine di consentire un accesso centralizzato per tutti gli organismi del sistema istituzionale

Nella costituenda banca dati della sicurezza affluirà, quindi, una mole considerevole d'informazioni riguardanti tutti i settori produttivi, compreso quello della navigazione, provenienti non solo dall'INAIL – che per altro già oggi gestisce molteplici dati – ma anche dal Ministero del Lavoro e P.S., dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Forze armate, comprese l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria.

Le attribuzioni fondamentali del tavolo tecnico

Molto dell'orientamento del SINP dipenderà, quindi, dalle determinazioni che saranno assunte dal tavolo tecnico costituito dal Decreto n.14/2018, composto di ben sedici componenti provenienti da diverse amministrazioni ed enti pubblici (INAIL, Ministeri del Lavoro e P.S., Interno, Difesa, Economia e delle Finanze, Salute, etc.) che resteranno in carica per un triennio; a questo gruppo di lavoro, infatti, secondo quanto stabilisce l'art. 5 del D.M. n.183/2016, sono attribuiti molteplici compiti tra cui occorre segnalare quello fondamentale di verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008.

Appare necessario ricordare che tale Comitato gioca un ruolo chiave nel sistema istituzionale ridisegnato dal D.Lgs. n. 81/2008, in quanto ad esso spetta il compito non solo di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma anche di programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale e individuare i settori prioritari di intervento dell'azione di controllo.

Di conseguenza proprio il costituito tavolo tecnico avrà la delicata funzione di garantire il corretto collegamento tra tali indirizzi e le attività del SINP, nonché la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal D.Lgs. n.81/2008.

A corollario, poi, a questa commissione è attribuito anche il compito di formulare proposte per l'incremento quantitativo/qualitativo del SINP, nonché di coordinare le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale.

I dati che confluiranno nel SINP e i riflessi sull'attività ispettiva

Il Decreto n. 14/2018, quindi, avvia concretamente il processo di sviluppo del SINP nel quale è bene precisare che, in base a quanto prevede l'art. 9 del D.M. n. 183/2016, dovranno confluire tassativamente solo quei dati previsti dall'allegato "A" rientranti nelle sei macro aree di flussi informativi previsti dall'art.8, c. 6, del D.Lgs. n.81/2008, ossia:

- › il quadro produttivo e occupazionale;
- › il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- › il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- › il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- › il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
- › i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di vigilanza si rileva che nella banca dati nazionale confluiranno le inchieste sia sugli infortuni che sulle malattie professionali, nonché i pareri, le verifiche periodiche, gli illeciti penali e amministrativi e i pagamenti effettuati (*si veda il riquadro due*); insomma, tutte le

I DATI CHE CONFLUIRANNO NEL SINP (ART. 9 E ALLEGATO A D.M. 183/2016)

- a.** quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi;
- b.** quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni, nonché i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.** per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettabili al lavoro;
- d.** quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte;
- e.** quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;
- f.** il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.

informazioni relative a ciascun azienda ispezionata costituendo così una sorte di “*anagrafe tributaria*” della sicurezza integrata anche dalle denunce d’infortunio e di malattie professionali che di conseguenza renderà la macchina dei controlli più efficace.

Al SINP, infatti, accederanno non solo gli organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia le ASL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i Vigili del Fuoco, ma anche numerosi altri enti che in alcuni casi potranno acquisire i dati in forma anonima, mentre in altri i dati particolari dell’azienda e dei lavoratori.

Si osservi, infine, che nel SINP confluiranno anche altri dati fondamentali che già adesso sono trasmessi per via telematica all’INAIL, ossia:

- › la comunicazione annuale dei medici competenti per quanto riguarda l’allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, diventato per altro sempre più analitico dopo le modifiche introdotte dal Decreto interministeriale Lavoro e P.S. – Salute 12 luglio 2016;
- › la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, c.1, lett. aa, D.Lgs. n. 81/2008)¹⁾;
- › la comunicazione degli infortuni di almeno un giorno prevista ai fini statistici e informativi (art. 18, c.1, lett. r, del D.Lgs. n.81/2008)²⁾;
- › i registri degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologico (artt. 243, 260 e 280 del D.Lgs. n.81/2008)³⁾. ●

1. Cfr. INAIL Circolari 12 marzo 2009, n. 11, e del 25 agosto 2009, n. 43.

2. Cfr. INAIL Circolare 12 ottobre 2017, n.42.

3. Cfr. INAIL Circolare 12 ottobre 2017, n.43.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del Lavoro

Decreto 6 febbraio 2018, n. 14

Oggetto: Costituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell’art. 5 del DI 25 maggio 2016, n. 183

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale “È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare, l'articolo 12, rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 183 del 2016 che prevede che “Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”

ACQUISITE le designazioni delle Amministrazioni e de-

gli Enti previsti dal richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, unitamente ai curricula vitae dei rappresentanti;

DECRETA

ARTICOLO 1

Composizione

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 183 del 25 maggio 2016, è composto come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- > dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;
- > dott.ssa Maria Teresa Palatucci.

in rappresentanza del Ministero della salute:

- > dott. Giulio Notturmi.

in rappresentanza del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

- > ing. Mariano Michele Bonaccorso.

in rappresentanza del Ministero dell'interno:

- > arch. Valter Cirillo.

in rappresentanza del Ministero della difesa:

- > ing. Antonino Bonasera.

in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze:

- > dott.ssa Raffaella Negri.

in rappresentanza dell'INAIL:

- > ing. Ester Rotoli
- > dott. Stefano Tomasini.

in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:

- > dott. Guido Besutti
- > dott. Maurizio Di Giorgio
- > dott.ssa Nicoletta Cornaggia
- > dott. Fulvio Longo
- > dott.ssa Valeria Corona
- > dott. Paolo Bruno Angori
- > dott. Michele Mongillo.

2. Per le ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 25 maggio 2016, n. 183, possono essere invitati, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti degli altri ministeri competenti.

ARTICOLO 2

Attività

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 25 maggio 2016, n. 183:

a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;

e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le scadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;

f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;

g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;

h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2018.

ARTICOLO 3

Disposizioni finali

1. I componenti del tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

2. Il tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL, che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.

3. All'attuazione delle attività previste dall'articolo 5 del citato decreto 25 maggio 2016, n. 183 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.